



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore Generale

<i>Progetto/Piano/Programma</i>	Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni – II ciclo di pianificazione: 2016-2021
<i>Procedimento</i>	Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 12, del decreto legislativo n.152/2006
<i>ID Fascicolo</i>	5701
<i>Proponente</i>	Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS n. 16 del 28 maggio 2021 – MATTM.I.58278 del 31.05.2021

✓ Resp. Div.: Meschini G.
Ufficio: CreSS_05
Data: 25/06/2021

✓ Resp.Set: Maggiore A.M.
Ufficio: CreSS_05-Set_06
Data: 24/06/2021

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO in particolare l’articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTO il comma 4 del citato articolo 12, il quale prevede che l’Autorità competente, sentita l’Autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;

VISTO l’articolo 1 della Legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare cambia la propria denominazione in Ministero della Transizione Ecologica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 19 gennaio 2020 al Foglio 206, con il quale è stato conferito al dott. Oliviero Montanaro l’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo;

VISTO il decreto direttoriale n. 111/CreSS del 25 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti al numero 2900 del 16 giugno 2020 con il quale al Dott. Giacomo Meschini è stato conferito l’incarico dirigenziale di II fascia di Direttore della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale;

VISTO il decreto dirigenziale n. 103 del 31 marzo 2021 della DG CreSS, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio al n. 89 in data 6 aprile 2021, contenente la Direttiva di III livello sull’attività amministrativa e sulla gestione della Direzione per l’anno 2021;

VISTO l’articolo 6 comma 1 lettera e) della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” che recita “il Responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare gli articoli 16 e 17 relativi a “Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali” e “Funzioni dei dirigenti”;

VISTO il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l’articolazione, l’organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto Ambientale VIA-VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto Ambientale VIA-VAS;

PRESO ATTO che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto Ambientale VIA-VAS nominata con decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019;

VISTA l’istanza di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica per il “Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni – Il ciclo di pianificazione: 2016-2021” (d’ora innanzi PGRA), ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, presentata dall’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia (d’ora innanzi Proponente) alla Divisione V – Sistemi di valutazione ambientali della Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo (d’ora innanzi Divisione) con nota prot. 16203 del 19 novembre 2020, acquisita con prot. MATTM- 97913 in data 26 novembre 2020 e con prot. MATTM-100689 del 2 dicembre 2020;

VISTA la nota MATTM-96090 del 20 novembre 2020, trasmessa dalla Divisione a tutte le Autorità di Bacino Distrettuali, nella quale è stato comunicato che *“Per i procedimenti non ancora avviati, si rappresenta l’opportunità di consentire che la trasmissione del Rapporto preliminare possa essere svolta dall’Autorità procedente. Tale attività non esclude la previa collaborazione per l’individuazione dei SCA e potrà essere portata a termine dopo l’avvenuta comunicazione circa la procedibilità dell’istanza da parte di questa Direzione”*;

VISTA la nota MATTM-104991 del 15 dicembre 2020, con cui la Divisione ha comunicato la procedibilità dell’istanza suddetta al Proponente ed alla Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto Ambientale VIA-VAS (d’ora innanzi Commissione) e trasmesso la documentazione utile ai fini della Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;

VISTO che, con suddetta nota, la Divisione ha disposto l’avvio dell’istruttoria tecnica presso la Commissione ed ha comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, l’Ufficio e il Responsabile del procedimento;

VISTA la nota prot. 16208 del 19 novembre 2020 acquisita al prot. MATTM-95945 del 20 novembre 2020, integrata con nota prot. 18214 del 21 dicembre 2020, acquisita da questa Direzione al prot. MATTM-108994 del 24 dicembre 2020, con la quale il Proponente ha comunicato ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) l’avvio della consultazione sul Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a VAS;

PRESO ATTO che il piano presentato è riferibile al comma 2, articolo 6 “Oggetto della disciplina” del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale prevede che *“Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;”;

PRESO ATTO della normativa e delle linee guida comunitarie e nazionali in materia di alluvioni;

PRESO ATTO che il PGRA è lo strumento operativo previsto dalla direttiva 2007/60/CE (Direttiva Alluvioni) recepita a livello nazionale dal decreto legislativo n. 49/2010 e successive modificazioni e integrazioni, finalizzato a ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali;

PRESO ATTO che con decreto ministeriale n. 58 del 14 marzo 2017, emanato di concerto tra il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, tenuto conto del parere n. 2255 del 2 dicembre 2016 della Commissione e del parere prot. 22287 del 28 dicembre 2016 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, è stato espresso parere motivato favorevole sul PGRA, con raccomandazioni, condizioni ed osservazioni;

PRESO ATTO che il ciclo di pianificazione in esame ricade nella fattispecie definita dal citato articolo 6 comma 3, quale "modifiche minori" dei piani e dei programmi per i quali è prevista una Verifica di Assoggettabilità a VAS e che tale verifica ha la finalità di valutare se tale aggiornamento, con le modifiche introdotte, possa aver effetti significativi sull'ambiente e debba quindi essere sottoposto al processo di VAS;

CONSIDERATO che le modifiche apportate al PGRA riguarderanno l'aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio relative ad aree a pericolosità di limitata estensione e provenienti da segnalazioni da parte dei Comuni e dal PAI vigente;

CONSIDERATO che il Proponente, per alcuni aspetti ambientali e previsionali, rimanda al Rapporto Ambientale redatto nel 2018 in recepimento delle raccomandazioni e osservazioni contenute nel decreto di parere motivato di Valutazione Ambientale Strategica n. 58 del 14 marzo 2017;

CONSIDERATO che l'analisi dei possibili impatti ambientali effettuata nel 2018 sul PGRA non viene modificata dal limitato aggiornamento areale del Piano in esame e che il presente aggiornamento non contempla misure in cui sono previsti progetti di cui agli allegati II, III, IV del decreto legislativo n. 152/2006;

PRESO ATTO delle osservazioni pervenute ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, considerate dalla Commissione nel corso dell'istruttoria e nella definizione del parere;

ACQUISITO al prot. MATTM-58278 del 31 maggio 2021 il parere della Commissione n. 16 del 28 maggio 2021, costituito da n. 32 (trentadue) pagine, che allegato al presente decreto direttoriale ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che con il sopra citato parere n. 16 del 28 maggio 2021, la Commissione ha accertato e valutato che il "Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni – II ciclo di pianificazione: 2016-2021" non determina potenziali impatti ambientali significativi aggiuntivi a quelli valutati e in corso di monitoraggio e, pertanto, non è da assoggettare a VAS;

CONSIDERATO che il Piano dovrà essere integrato con quanto riportato nel parere n. 16 del 28 maggio 2021 della Commissione, anche tenendo in considerazione i contenuti delle pertinenti osservazioni dei SCA;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso e della proposta del Responsabile del procedimento e del Dirigente della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale, dott. Giacomo Meschini, di dover provvedere all’adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, per il “Piano di Gestione del rischio di alluvioni - II ciclo di pianificazione: 2016-2021”;

SI DETERMINA

che il “Piano di Gestione del rischio di alluvioni - II ciclo di pianificazione: 2016-2021” non debba essere sottoposto al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica - VAS, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, recependo il parere espresso dalla Commissione, qui allegato, composto da n. 32 (trentadue) pagine, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà comunicato al Proponente e pubblicato integralmente sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica. Per i soggetti diversi dal Proponente destinatario, i suddetti termini di impugnativa, decorrono dalla pubblicazione dello stesso, sul portale delle valutazioni ambientali.

Il Direttore Generale

Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)